



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055532– fax + fax +39 06 47055338  
e-mail dirigente: roberto.tato@mise.gov.it  
maria.baldo@mise.gov.it  
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it  
www.mise.gov.it



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea, come richiamato dall'art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

VISTA la domanda del Sig. Bijelac Dragan cittadino bosniaco, diretta ad ottenere il riconoscimento della In possesso del titolo triennale denominato "Svjedodzba o Završnom Ispitu" (Diploma d'Istruzione Professionale) rilasciato all'interessato in data 06.10.2018, conseguito presso la scuola "Privatna Srednja Skola S Pravom Javnosti" "Istituto privato paritario" di Siroki Brijeg (BOSNIA). La predetta scuola è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport del Cantone di Erzegovina Occidentale con Decreto n. 07-01-522-04/09, il suddetto diploma si consegue dopo 11 anni di scolarità ed abilita in loco all'esercizio autonomo della professione di idraulico, per il riconoscimento della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. C) impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione....lett. D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie...lett. E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo... del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;

VISTA la dichiarazione di valore n 06/2019 rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo: l'interessato ha frequentato la scuola a partire dall'anno scolastico 2015/2016 con indirizzo professionale Idraulico al termine del corso di studi, nel periodo dal 3 al 6 ottobre 2018, ha sostenuto e superato l'esame finale conseguendo il diploma di qualifica professionale di idraulico", il titolo di studio è stato conseguito sostenendo l'esame finale nel 2018. Il predetto diploma di qualifica professionale abilita in loco all'esercizio autonomo della professione di idraulico;

CONSIDERATO che l'interessato documenta esperienza lavorativa in Italia dal 24 maggio 2010, fino ad agosto 2014, in qualità di lavoratore subordinato, 3<sup>a</sup> qualifica, con mansioni di operaio idraulico presso la ditta Maroso srl di Pianezze, impresa abilitata anche per le installazioni idrauliche ai sensi del DM 37/2008;



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 giugno 2019, su parere conforme Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica posseduto idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di *“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera D impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie* - e propone di accogliere la domanda senza necessità di applicazione di misure compensative, valutando a scomputo l'esperienza professionale maturata dall'interessato in Italia per un periodo di 4 anni. La normativa nazionale, a fronte di una formazione più breve del diploma di scuola secondaria superiore, prescrive infatti un periodo di inserimento di due anni. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008, la lett. c) individua, quale modalità per il conseguimento dei requisiti tecnico-professionali, anche il seguente requisito: c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (cioè quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale n. 37/2008) è di due anni;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 giugno 2019, su parere conforme Associazioni di categoria CNA e Confartigianato ha espresso parere non favorevole per le lett.C) impianti di riscaldamento- climatizzazione-condizionamento-refrigerazione e lett.E) impianti gas, per mancanza della formazione professionale;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è corrisposta in data 16 aprile 2019 dall'interessato, con bonifico di Unicredit a favore della Tesoreria dello Stato;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0165133 del 26 giugno 2019 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è stato riconosciuto idoneo all'esercizio per le



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

lettere D), mentre non è stato riconosciuto idoneo per le lettere C), E), per mancanza di requisiti formativi e professionali;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Al Sig. BIJELAC DRAGAN cittadino bosniaco, nato a Teslic Bosnia ed Erzegovina, in data 9 ottobre 1981, è riconosciuto il titolo di formazione di cui in premessa unita a l'esperienza professionale maturata, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – Capo II – regime Generale – art. 18-21 quale titolo valido idoneo allo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, non idoneo per le lettere C), E), per mancanza di requisiti formativi e professionali;

#### Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla  
pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 23 luglio 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Mario Fiorentino)